

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
D.LGS. N. 81/2008

PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020

Art. 1 – Oggetto del contratto

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del servizio di realizzazione delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (così come definiti all'art. 2, c. 1 lettera "a" del d.lgs.81/2008 e s.m.i.) della Provincia di Campobasso e la nomina del Medico Competente, previsto dal capo III sez V del d.lgs.81/2008 e s.m.i.

Nel servizio di sorveglianza sanitaria si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi inclusa quella relativa al rischio da stress lavoro - correlato di cui all'art. 28, c. 1-bis, del medesimo decreto.

Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del d.lgs. 151/2001.

Oltre alle attività sopra richiamate il soggetto aggiudicatario potrà fornire eventuali corsi di formazione, attinenti alla materia, su richiesta del Datore di Lavoro, in accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'affidatario garantirà altresì gli adempimenti di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 151/2001 – Flessibilità del congedo di maternità.

Per le prestazioni di cui al presente articolo assicurerà un'adeguata disponibilità di tempo e metterà a disposizione dell'Amministrazione la propria strumentazione per lo svolgimento delle attività.

ART. 2. IL MEDICO COMPETENTE - TITOLI E REQUISITI

Possono partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria i medici che siano in possesso di uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs.vo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni come di seguito:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

e) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

L'amministrazione richiede altresì i seguenti ulteriori requisiti;

- Cittadinanza italiana o di una dei Paesi membri dell'Unione Europea
- Godimento dei diritti politici e civili
- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 *del D.lgs 50/2016* e s. m. i. ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 3 – AMBITO DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini della predisposizione dell'offerta per il servizio in oggetto, si specifica che la Provincia di Campobasso è articolata sul territorio come da tabella seguente:

Sede Centrale - Uffici	Via Roma n. 47 CB Colle delle Api CB	Uffici Officine Deposito
------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
D.LGS. N. 81/2008

PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020

In riferimento alle attività della Provincia di Campobasso si specifica che le stesse si realizzano nei seguenti ambiti:

- attività d'ufficio;
- attività d'officina;
- attività di guida.

Le mansioni previste dall'attuale protocollo sanitario sono le seguenti:

MANSIONE	N. DIPENDENTI
Funzionario Amministrativo	2
Ingegnere	4
Avvocato	1
Architetto	1
Geologo	1
Biologo	1
Funzionario Economico	1
Istruttore Direttivo Amministrativo	8
Istruttore Direttivo Tecnico	14
Istruttore Direttivo Economico	3
Istruttore Amministrativo	9
Istruttore Chimico	1
Ragioniere	2
Geometra	7
Informatico	2
Istruttore Stradale	8
Collaboratore amministrativo	4
Conduttore MOC	9
Esecutore Amministrativo	13
Esecutore Tecnico	26
Operatore ausiliario	4

ART. 4 DURATA E IMPORTO

L'affidamento avrà una durata di due anni dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Nel caso in cui la sottoscrizione della determinazione di affidamento avvenga successivamente al 1° gennaio 2019, i due anni decorreranno dalla data di sottoscrizione di detta determinazione. Il compenso annuo ammonta ad € **6.000,00** al lordo delle ritenute di legge, onnicomprensivo di tutti i controlli riguardanti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria da effettuare al personale dipendente, assunto a tempo indeterminato e determinato. L'affidamento può essere prorogato (max 1 anno) per circostanze e fatti imprevedibili, non imputabili al professionista, per consentire il completamento degli adempimenti ed il raggiungimento dei risultati.

Il pagamento avverrà in rate quadrimestrali posticipate, dietro presentazione di regolare fattura ed indicazione delle prestazioni effettuate.

E' vietato cedere o affidare a terzi o subappaltare l'incarico oggetto del presente affidamento, pena la nullità del contratto nella sua interezza.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
D.LGS. N. 81/2008

PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020

Art. 5 – Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto della presente procedura consiste nella nomina del Medico Competente e nello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori della Provincia di Campobasso.

Art. 5.1 - Nomina del medico competente

Nomina del Medico Competente in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del d.lgs.81/2008 e s.m.i.

Art. 5.2 – Compiti del medico competente

Il Medico Competente nominato dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del d.lgs.81/2008 e s.m.i. ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del citato decreto.

In particolare il Medico Competente:

- a) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs.81/2008 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso una sede del soggetto aggiudicatario la cui formalizzazione avverrà al momento della nomina del Medico Competente;
- d) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, da parte del datore di lavoro per almeno 10 (dieci) anni, salvo il diverso termine previsto dalle disposizioni del d.lgs.81/2008 e s.m.i.;
- f) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato di sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti fisici con effetto a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta tali esposizioni. Fornisce altresì a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs.81/2008 e s.m.i. e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
D.LGS. N. 81/2008

PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020

dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

j) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Art. 5.3 – Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dall'art. 41 del d.lgs.81/2008 e s.m.i..

Art. 5.4 – Attività della sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma in una volta l'anno. Tale periodicità potrà assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio ;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;

g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.

Le visite mediche di cui al precedente paragrafo, comprendono, ai sensi dell'art. 41 c. 4 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al precedente paragrafo, lettere a), b), d) f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
D.LGS. N. 81/2008

PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020

Lavoro e/o Datore di Lavoro delegato, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 6 MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico al seguente indirizzo: Provincia di Campobasso, 2° Settore 2° Servizio "Politiche del Personale" - via Roma n.47 - 86100 Campobasso, entro il termine perentorio del giorno 7 dicembre 2018 ore 12,00. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non farà fede la data del timbro postale. Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'Avviso di selezione e la denominazione del concorrente.

Il plico dovrà essere debitamente sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del suo contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione all'esterno della denominazione dell'offerente mittente e la seguente dicitura:

"DOCUMENTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 09/04/2008."

La domanda deve essere redatta conformemente al modello di cui all'allegato a), in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. Nella stessa il candidato dovrà dichiarare a pena di esclusione:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza
- Il possesso dei titoli o requisiti prescritti dell'art.38 del D. Lgs. 81/2008
- di accettare tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare;
- che nell'esecuzione dell'incarico che forma oggetto del presente affidamento, ci si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
- che non è in corso nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sociali, imposte e tasse;
- di essere / non essere dipendente di ente pubblico;

Alla domanda di partecipazione dovranno inoltre essere obbligatoriamente allegati:

1. Dettagliato curriculum vitae, redatto su formulario europeo, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio art.47 D.P.R. 445/2000, da cui risulti, tra l'altro, quanto dichiarato in domanda.
2. fotocopia di documento di identità in corso di validità
3. Autocertificazione dei titoli posseduti

L'ente si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva ed in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento motivato, per difetto di requisiti. Il candidato che presenti una domanda di partecipazione che non sia pervenuta nei termini e nelle forme sopra descritte si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte dell'ente. E' prevista l'esclusione in caso di mancata firma in calce all'istanza o in caso di omissione di una o più dichiarazioni contenute nella stessa.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
D.LGS. N. 81/2008

PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020

ART. 7 SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

Trattandosi di prestazioni specialistiche, non è consentita la sostituzione del Medico competente.

ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, la Provincia di Campobasso, su preventiva comunicazione e indicazione del medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l'Ufficio Politiche del Personale, a:

- Trasmettere al medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
- comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

ART. 9 MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEGLI OBBLIGHI PARTICOLARI DEL MEDICO COMPETENTE

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale.

Il medico competente si impegna a svolgere il servizio di cui trattasi con la dovuta professionalità e puntualità, a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l'adempimento dei vari obblighi e ad assolvere tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti l'oggetto del servizio.

ART. 10 CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari e un suo eventuale rifiuto è sanzionato nei modi e nelle forme di legge. Al medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative tese all'ottenimento del consenso, che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute della sorveglianza sanitaria in azienda.

Il lavoratore ha, altresì, il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa o dell'esposizione.

ART. 11 MODALITÀ' DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

Congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza, come previsto dall'art. 25, lettera I) e lettera m) del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Di ogni visita è redatto verbale, con indicate le conclusioni, sottoscritto dal medico competente.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
D.LGS. N. 81/2008

PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020

ART. 12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del medico competente sarà compiuta applicando il criterio della professionalità (Ministero della Sanità DGPRESII/P/2010 del 26/02/2010):

La valutazione del curriculum del medico competente avverrà in base ai seguenti parametri disponendo complessivamente di 100 punti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica max punti 30 così articolati: votazione 100 punti 30- votazione da 80 a 99 punti 20-votazione fino a 79 punti 10

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro in corsi universitari max punti 20 così articolati: docenza triennale punti 20 - docenza biennale punti 10-docenza annuale punti 5

b) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale - max punti 20 così articolati: votazione 100 punti 20- votazione da 80 a 99 punti 10-votazione fino a 79 punti 5 e) incarichi svolti quale medico competente presso Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e privati, punti 0,50 per ogni anno di anzianità per un massimo di punti 10;

d) incarichi svolti presso Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e privati con più di 100 dipendenti 0,50 per ogni anno di lavoro per un massimo di punti 10;

e) incarichi svolti quale medico competente nell'ultimo quinquennio per Pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati con almeno 250 dipendenti, punti 0,50 per ogni incarico per un massimo di 10 punti;

ART. 13 ESITO DELLA VALUTAZIONE

Il dirigente competente, previo accertamento della regolarità formale degli atti presentati, approva la graduatoria definitiva.

Successivamente con determinazione dirigenziale si procede all'affidamento dell'incarico. Qualora il medico individuato sia dipendente di altra Amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art.53 del D. Lgs. 165/2001, dovrà presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza, prima di sottoscrivere il contratto. L'ente si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida in ottemperanza con i requisiti previsti dal presente capitolato.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 della L. 196/2003 e successive modificazioni i dati personali dell'affidatario del servizio e/o dei suoi dipendenti dallo stesso forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento contrattuale potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'affidatario del servizio al trattamento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.

ART. 15 SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e garantisce che tale impegno

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CAPITOLATO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
D.LGS. N. 81/2008

PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020

sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera. E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione. In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 16 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'affidamento dell'incarico e quindi la sua accettazione avviene mediante sottoscrizione della determina di aggiudicazione, previa produzione, da parte dell'aggiudicatario dell'eventuale autorizzazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 17 - Subappalto e cessione del contratto

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. È inoltre vietata la cessione a terzi, totale o parziale del contratto. Il Subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

Art. 18 – Foro competente

Ai sensi dell'art. 209, c.2 del d.lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Campobasso.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si farà riferimento, ove ed in quanto applicabili, alle norme previste dalla normativa vigente in materia.